



Oggetto: Parere in materia di applicazione dell'art. 54 del TU n. 1092 del 1973 per il personale che alla data del 31.12.1995 abbia maturato un'anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni (con l'aumento dell'1,80% per ogni anno successivo al 20 esimo).

Il caso in esame riguarderebbe la tematica in ordine al diritto del militare di vedersi riconosciuta l'aliquota del 44% della base pensionabile di cui all'art. 54 del TU n. 1092 del 1973 in luogo invece dell'aliquota del 35%, prevista dall'art. 44 del citato decreto e, a tutt'oggi, ancora applicata dall' I.N.P.S. nel calcolo della liquidazione della prestazione previdenziale.

Nel caso di specie, pur intervenendo numerose pronunce giurisprudenziali a sostegno della norma più favorevole al militare che si appresta ad essere collocato in congedo, l'Istituto Previdenziale continua a liquidare l'importo del trattamento pensionistico con dei criteri di calcolo decisamente più favorevoli all'Istituto stesso, in palese contrasto rispetto alle pronunce ed alle statuizioni dei Giudici di merito e di legittimità.

Per rendere un corretto parere *pro-veritate* occorre illustrare la cornice normativa di riferimento, nonché evidenziare ed esplicitare quei principi che sono alla base del giudicato amministrativo/contabile.

Come noto l'art. 54 del TU n.1092/1973 rubricato "***Misura del trattamento normale***" al comma 1 così dispone: "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.*" (Si precisa che il richiamato penultimo comma stabilisce che: "*Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2*").

L'art. 54 sopra richiamato è stato emanato prima dell'entrata in vigore della Riforma Dini, in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo ed incentrato su tale principio e base di ragionamento e di calcolo.

Va puntualizzato, sin da ora, che il problema dell'applicazione dell'art. 54, comma 1, in luogo dell'art. 44 del TU 1092/1973 non si pone per i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo e godono del trattamento di quiescenza più favorevole (sul punto si veda Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 75/12), **ma riguarda coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato "almeno quindici anni", ma**

meno di 18 anni di servizio utile: nei confronti di tali dipendenti appartenenti all'ordinamento militare, trova applicazione il Sistema di calcolo Misto e l'applicazione dell'art. 54 andrebbe ad incidere sul calcolo della Quota Retributiva- QUOTA A della relativa pensione e, in ragione di ciò, potrebbero beneficiare dell'applicazione dell'aliquota al 44% anziché al 35% come attualmente applicata.-

Qualora si riscontri, da un attento esame del decreto di pensione provvisorio, l'applicazione dell'aliquota al 35% anziché al 44% occorrerebbe **inviare alla sede Inps territorialmente competente una lettera raccomandata a/r contenente una diffida affinché l'Istituto proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 T.U. 1092/1973.**

Inoltre, da un'interpretazione sistematica dell'art. 54 rispetto al richiamato disposto normativo, giova rilevare che la disposizione disciplina anche il caso dei militari che abbiano maturato un periodo superiore ai 20 anni, alla data del 31.12.1995, disponendo che a costoro spetti un'aliquota dell'1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (cfr. Corte dei Conti- Sez. Giur. Appello-, nr. 422/2018).

Acclarata, dunque, la legittimità dell'applicazione dell'art. 54 del T.U. 1092/1973 ai militari che alla data del 31.12.1995 hanno maturato un'anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni (con l'applicazione dell'aliquota pari ad 1,80% per ogni anno dopo il 20esimo), occorre verificare perché dopo diverse pronunce delle Corti adite, ad oggi, l' I.N.P.S ancora insiste nell'applicazione del metodo di calcolo più svantaggioso al militare che si appresta ad andare in quiescenza.

Preliminarmente si deve evidenziare che le sentenze pronunciate dalle Corti finora adite, fanno stato solamente tra le parti del processo, dunque, valgono solo nei confronti di chi ha ritenuto di farsi riconoscere i propri diritti dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Pertanto, non valgono *erga omnes* come molti erroneamente credono.

Inoltre, nel leggere le numerose memorie difensive depositate nell'interesse dell'Istituto Previdenziale, si evince che l'Istituto Previdenziale tende ad applicare l'art.54 citato solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia cessato dal servizio permanente, dopo un periodo non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 e sia stato collocato in pensione.

Secondo tale impostazione (più volte sconfessata dalle pronunce di merito), la norma introdurrebbe un carattere di specialità e, pertanto, ne andrebbe esclusa l'applicazione estensiva o analogica.

Tali motivi però sono stati disattesi dalle Corti che, più volte, hanno accolto l'appello dei ricorrenti nei confronti dell'Istituto di Previdenza.

Inoltre, la circolare nr. 22 del 18.09.2009, emanata dall' INPDAP, espressamente statuisce che "il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'art.54 del T.U. 1092/1973 secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell'1,80% per cento per ogni anno di servizio utile oltre il 20esimo".

Alla luce delle considerazioni finora svolte può dunque consigliarsi di, qualora si riscontri, da un attento esame del decreto di pensione provvisorio, l'applicazione dell'aliquota al 35% anziché al 44%, **inviare alla sede Inps territorialmente competente una lettera raccomandata a/r contenente una diffida affinché l'Istituto** proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 T.U. 1092/1973.

Tuttavia, qualora l'Istituto previdenziale non si adegui a tale diffida/richiesta è opportuno far valere i propri diritti in sede giudiziaria.

In allegato il modulo predisposto da inviare.



Davide SERA

Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso